

CITTÀ DI MONCALIERI

Sportello Unico per le imprese

Via Santa Croce 12/A _ 10024 MONCALIERI

OGGETTO: FIORENTINI ALIMENTARI SPA. Procedimento di SUAP per Variante urbanistica semplificata ex art. 17-bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari. Comune di Trofarello, Area D3.2 del Distretto industriale “Vado”, area compresa tra la Via Erminio Macario e la Via Marco Biagi.

Verbale di 2^ seduta di Conferenza di Servizi ex art. 14 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. – Art. 17-bis L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Il giorno 01 del mese di febbraio 2017, alle ore 10.00 nella sala consiliare del Comune di Moncalieri si è svolta la 2^ seduta della Conferenza dei servizi (CdS) indicata in oggetto, finalizzata all'esame delle integrazioni pervenute circa il progetto urbanistico/ambientale della Soc. Fiorentini Alimentari SpA (di seguito: Ditta) all'esito della 1^ seduta del 20/12/16, nonché all'acquisizione dei pareri “unici” in tema ambientale (di VAS) ed urbanistico di Regione, Città metropolitana e Comune di Trofarello, ai sensi della lett. b) del c. 4° dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Sono presenti le Amministrazioni ed i Settori indicati nell'allegato Foglio presenze.

In apertura di riunione il **Dott. FRANCO** del SUAP di Moncalieri illustra sinteticamente le conclusioni del parere pervenuto dopo la 1^ seduta della Cds del 20/12/2012 da parte della Soprintendenza per il Paesaggio – prot. n. 8844 del 21/12/2016 - in ordine alla pratica paesaggistica ex D. Lgs. N. 42/04_ all. “A”, parere che si conclude con l'affermazione per cui le opere in progetto “...così come presentate, non sono da sottoporre alla successiva procedura di Valutazione”.

Rammenta che in occasione della seduta del 20/12/2016 era già stato formulato dall'ASL un contributo favorevole all'esclusione del progetto di Variante dalla procedura di VAS, a condizione dell'adozione da parte della Società proponente di interventi di compensazione ambientale (da individuarsi), così come anche confermato dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana ed allora preannunciato dall'ARPA (assente alla 1^ seduta, ma che ha poi trasmesso in data 01/02/2017 un proprio contributo in tal senso tramite prot. n. 8244/17_ allegato “B”_ che testualmente recita: “*al fine della compatibilità ambientale della Variante...occorrono misure di “rigenerazione” della risorsa, poiché essa è da ritenersi non rinnovabile.....Solo a seguito della loro identificazione si ritiene che la Variante, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, possa essere esclusa dalla fase di Valutazione della procedura di VAS*”).

Quindi il **dott. FRANCO** fa presente al Comune di Trofarello che, fatto salvo il prosieguo - in parallelo all'iter della Variante e della pratica edilizia – dell'iter della pratica paesaggistica, competerà all'OTC adottare, sulla scorta dei contributi espressi in sede di Conferenza dei Servizi, formale provvedimento di esclusione del progetto della Fiorentini Alimentari SpA dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Passa quindi la parola all'**Ing. ROMANO**, consulente della Ditta, per l'illustrazione delle integrazioni prodotte in data odierna, di cui contestualmente viene operata proiezione.

L'Ing. ROMANO presenta i nuovi punti visuali e foto-inserimenti dei fabbricati (magazzino automatizzato) in progetto, spiega che i mezzi pesanti in ingresso al complesso aziendale sono previsti in n. 6-8 al giorno ed in n. 24 in uscita, che è stato previsto l'arretramento della barriera di ingresso allo stabilimento, che sono state recepite le richieste della Città Metropolitana (C.M.) di maggiori richiami al PTCp2, che il lotto di intervento verrà incluso nelle aree "di transizione" attraverso la Variante 17 in itinere.

Quanto alle compensazioni ambientali, considerato che il Comune di Trofarello e la Protezione Civile hanno già raggiunto tra loro un accordo per destinare una cospicua somma alla pulizia dell'alveo e delle sponde del Rio Sauglio, afferma che la Ditta si è invece accordata col Comune, con impegno da formalizzarsi attraverso Convenzione edilizia, per finanziare e realizzare un intervento del costo di circa 58.000,00 € per la rinaturalizzazione di un'area comunale limitrofa di circa 20.000 mq., tramite specie arbustive ed essenze autoctone. Segue, a tal proposito l'esposizione del consulente agronomo, Dott. TIRONE, che fa presente come il progetto del verde sia stato anche integrato con un'apposita Relazione tecnico illustrativa ed un Computo estimativo.

Riguardo alle compensazioni ambientali, da convenzionarsi tra la Ditta ed il Comune di Trofarello, la Conferenza stabilisce la necessità che le stesse vengano richiamate – seppur genericamente – dalla nuova scheda normativa della nuova area "Cp1aa".

L'Arch. MATTA della Regione illustra sinteticamente il parere "unico" reso dalla Regione Piemonte tramite prot. n. 2820 dell'1/02/17_all. "C", parere favorevole all'approvazione della Variante Urbanistica ed all'esclusione dalla fase di V.A.S. seppur, riguardo a quest'ultimo aspetto, subordinatamente a determinate condizioni indicate nel contributo dell'O.T.R. allegato in calce al medesimo parere "unico" regionale.

Ribadisce come la Variante proposta non preveda contenuti di rilievo regionale, afferma come nella scheda della nuova area normativa vadano inserite anche le condizioni poste dal geologo che ha curato il progetto, anche per quanto concerne la pulizia dell'alveo del Rio Sauglio, e che per quanto concerne il tema "Acustica" e "Paesaggio" il progetto dovrà rispettare tutte le condizioni "esecutive" che peraltro attengono ad una fase di progetto, a valle della Variante.

L'Arch. TURCHETTO conferma un parere "unico" favorevole e definitivo anche da parte della C.M., costituito dal Decreto del Vicesindaco della C.M. di compatibilità col PTC2, atto n. 544-35192/16 del 29/12/16, dalla Determinazione dirigenziale n. 1/505/17 del 18/01/17, concernente parere urbanistico con osservazioni (osservazioni che peraltro risultano essere già state recepite nell'ambito delle integrazioni prodotte agli atti dell'odierna CdS), nonché dal contributo del Servizio Tutela e Valutazioni ambientali, prot. n. 150811/16 del 27/12/16, di esclusione dalla fase di Valutazione di VAS_ documenti allegati sub "D".

Ribadisce la necessità di estendere al lotto di intervento il perimetro delle aree "di transizione" indicate negli atti del Comune di Trofarello, distinguendo peraltro queste ultime – all'interno della Relazione illustrativa di Variante – dalla trattazione concernente invece la perimetrazione dei centri abitati.

Chiede che l'altezza indicata nella scheda normativa sia conformata a quella effettiva del progetto.

Dato che trattasi di viabilità comunale, suggerisce al Comune di richiedere in sede progettuale un ingresso dei mezzi pesanti in posizione il più possibile ortogonale, nonché la posa di un dissuasore in prossimità dell'ingresso delle autovetture al complesso aziendale.

Conferma, per la C.M., l'esclusione dalla V.A.S..

L'Arch. CAVAGLIA' in rappresentanza del Comune di Trofarello afferma che il Comune recepirà l'estensione del perimetro delle aree di transizione al lotto di intervento all'interno della Variante in itinere, la quale ultima contemplerà anche la delimitazione dei centri abitati, rispetto alla quale comunque la presente proposta di Variante è compatibile.

L'Arch. AZZINI in rappresentanza del Servizio Urbanistica del Comune di Trofarello esprime il parere "unico" favorevole dell'Ente, allegando agli atti della CdS una proposta di esclusione della Variante Fiorentini dall'espletamento della procedura V.A.S. (prot. n. 959 delli 01/02/17), una dichiarazione – ex art. 8, c. 1° DPR 160/2010 - di non presenza sul territorio comunale di altre aree

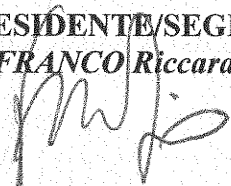
idonee a questo intervento senza doversi ricorrere alla Variante (prot. n. 942 del 31/01/17), nonchè una dichiarazione di impegno della G.C. alla futura (al termine dell'iter ex art. 17-bis LUR) sottoposizione della proposta di Variante all'approvazione del Consiglio comunale (prot. n. 776 del 26/01/17)_ documenti allegati sub "E".

In conclusione di interventi, assunto che tutti i pareri/contributi sono risultati favorevoli in ordine all'esclusione dalla sottoposizione alla V.A.S. ed all'accoglimento della proposta di Variante subordinatamente al recepimento di tutte le condizioni impartite, viene segnalato alla Ditta Fiorentini Alimentari SpA che – non appena quest'ultima avrà prodotto al SUAP anzitutto il testo della scheda normativa della nuova area urbanistica "Cp1aa" – quest'ufficio potrà procedere alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del SUAP ai sensi dell'art. 17-bis, c. 4, lett. d) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per il successivo iter della Variante.

Alle ore 12.00 la CdS ha concluso i propri lavori.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO DELLA CDS

Dott. FRANCO Riccardo



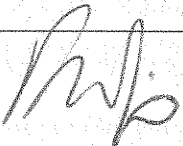
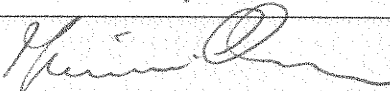




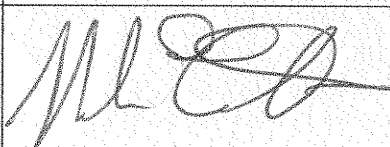
- Allegati: foglio presenze, pareri "A", "B", "C", "D", "E".

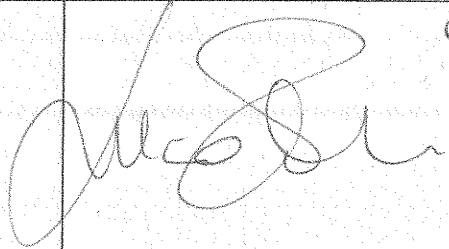


RIUNIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI SU:

**VARIANTE SUAP DITTA FIORENTINI ALIMENTARI SPA -
TROFARELLO**

MERCOLEDI' 01/02/2017, H. 10.00 – COMUNE MONCALIERI

SETTORE/UFFICIO	NOMINATIVO RAPPRESENTANTI	FIRME
SUAP	FRANCESCO RICCARDO	
COMUNE TROFARELLO	CLAUDIA AZZINI FRANCESCA ALBITONDI SIMONA PAGLIUCA Paolo CANALUS	   
REGIONE PIEMONTE	Elisabetta NATTA Delegato	
CITTA' METROPOLITANA	NADIA TURCHETTO Delegato	
ASL TO5		
ARPA		

CONSULENTI DITTA	Dott. T. M. M. M. Adm. M. M.	
FIorentini Alimentari	Lucy PERRI	
ALTRI ENTI		
ALTRI SOGGETTI	ALBERTO GUIDA	MONTED S.p.A. 



Torino, 21/12/2016

ALL 4 A4

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO



Prot. n.

8844-34-10-05/280

Risposta al foglio del 05/12/2016 prot. 67804

Alla Comune di MONCALIERI (TO)
Settore Servizi Ambientali e Reti - Servizio
Tutela Ambiente

PEC: ambiente@cert.comune.moncalieri.to.it

CITTÀ DI MONCALIERI		
N°	71081	
Arr. II	21 DIC. 2016	
SPUNIC N°	216/16	
Cat.	Class.	Peso

Oggetto: AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE:

Comune di TROFARELLO Prov. TO

Bene e oggetto dell'intervento: *Lotto di terreno, Procedimento di SUAP per Variante urbanistica semplificata ex art. 17-bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari*

Indirizzo: Area D3.2 del Distretto industriale "Vadò", area compresa tra la Via Erminio Macario e la Via Marco Biagi

DATA RICHIESTA:

Data di arrivo richiesta: 06/12/2016

Protocollo entrata richiesta n. 8128 del 09/12/2016

RICHIEDENTE:

FIORENTINI ALIMENTARI SPA

Privato

PROCEDIMENTO:

Parere vincolante Autorizzazione Paesaggistica (art 146 d.lgs 42/2004

PROVVEDIMENTO:

e s.m.i.)

Tipologia dell'atto: parere vincolante

Destinatario: CITTÀ DI MONCALIERI
pubblico

ALTRA

COMUNICAZIONE:

Convocazione I seduta di Conferenza dei Servizi

ex art. 17-bis, c.4 e ss. LUR.

Richiesta documentazione integrativa

In esito al processo di riorganizzazione del Ministero, disposto con D.M.n.44 del 23 gennaio 2016, questa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino assume le competenze in precedenza attribuite alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per il comune e la provincia di Torino ed alla Soprintendenza Archeologia del Piemonte, limitatamente al territorio della città metropolitana di Torino.

In risposta alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla CITTÀ DI MONCALIERI su istanza della Società FIORENTINI ALIMENTARI SPA per la convocazione Conferenza di servizi relativa alla Variante urbanistica semplificata ex art. 17-bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, ed in particolare gli elaborati relativi alle simulazioni e foto inserimenti (tav. D17);

Considerato che, in base a quanto trasmesso, l'area oggetto di variante si configura come distretto con destinazione prevalentemente industriale consolidata e già connotata da un'architettura industriale;


Pur ritenendo che le opere in oggetto, così come presentate, non siano da sottoporre alla successiva procedura di valutazione;

Considerata la prossimità dell'area ai margini del comparto industriale e con un intorno di pianura ancora caratterizzato dalla presenza di edifici rurali, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, richiede di integrare la documentazione progettuale definitiva come segue:

- simulazioni e foto-inserimenti con riprese da punti panoramici del paesaggio intorno, punti di accesso preferenziali al distretto industriale e strade di maggiore percorrenza;
- approfondimenti progettuali, nei dettagli architettonici e nei materiali impiegati, al fine di ottenere un'armonizzazione del nuovo sistema industriale al contesto esistente e mirando ad una percezione adeguata degli affacci degli edifici e delle superfici pavimentate;
- un progetto del verde che possa conferire al disegno compositivo generale un carattere di organicità e mantenimento, oltre che valorizzazione, della fascia verde esistente e del paesaggio dell'immediato intorno.

Si trattiene agli atti la documentazione trasmessa e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria
arch. Angela M. Farruggia



IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti



ALL. "B4"

PROT. N° 8244

TORINO, 01/02/2017

FASCICOLO B.B2.04/102/2016A
PRATICA AP 01/06.02-735/2016

INVIATA MEDIANTE PEC

CITTA' DI MONCALIERI		
N°	6453	
Arr. II	- 1 FEB. 2017	
SPUNIC N°	216/16	
Cat.	Class.	Peso.

Spett.le
Città di Moncalieri
Sportello Unico per le Imprese
Via Santa Croce, 12A
10024 MONCALIERI (TO)
P.E.C.: sportellounico@cert.comune.moncalieri.to.it

Riferimento Vs. prot. n° 67804 del 05/12/2016, prot. Arpa n° 103393 del 06/12/2016

Oggetto: Fiorentini Alimentari S.p.A. Procedimento di SUAP per variante urbanistica semplificata ex art. 17bis c. 4 L.R. 56/77. Comune di Trofarello.

Fase di verifica di VAS, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016- n. 25-2977. Parere tecnico.

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato il contributo richiesto.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.


Il Dirigente Responsabile del
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest
Dott.sa Antonella Pannocchia

Firmato digitalmente

Firmato da: Antonella Pannocchia
Data: 31/01/2017 16:14:09

Per comunicazioni/informazioni,
rivolgersi alla Dott.ssa Alessandra Penna
tel. n. 011-19680427
e-mail a.penna@arpa.piemonte.it
AP

Allegato: parere tecnico





DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

Variante semplificata al P.R.G.C. vigente
per la realizzazione di nuovi fabbricati industriali
Area D3.2 Distretto industriale Vadò
Ditta Fiorentini S.p.A.

Comune di Trofarello

FASE di Verifica di assoggettabilità a VAS
Consultazione dei Soggetti con Competenze in materia Ambientale

Redazione	Funzione: Tecnico SS Produzione	Data:	Firma:
	Nome:	27/01/2017	
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile SS Produzione	Firmato da: Antonella Pannocchia Data: 31/01/2017 11:01:42	
	Nome: Carlo Bussi		

ARPA Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
Struttura Semplice Attività di Produzione
Tel 0111968351 - fax 01119681441
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del Documento Tecnico predisposto per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante semplificata, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77, per la realizzazione di nuovi fabbricati industriali nell'area D3.2, Distretto industriale di Vadò, nel comune di Trofarello.

L'analisi del Documento tecnico è stata condotta prendendo come riferimento i criteri individuati nell'Allegato I, Parte Seconda, al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione Arpa Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Relazione

L'area in variante, di superficie pari a 53.357 m², attualmente non è edificata, risulta in Classe II di Capacità d'uso del suolo, in Classe II di pericolosità idrogeologica e dal punto di vista acustico in Classe VI.

Risulta altresì nell'area di osservazione dello Stabilimento Albesiano Sisa Vernici s.r.l. e a tal proposito si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella relazione RIR ossia che *l'intervento non modifica le destinazioni d'uso e non è previsto un aumento del carico antropico*, risultando conforme alle Norme di Attuazione ed anche che *non sussistono interferenze il Piano di Emergenza Esterno* della ditta Albesiano Sisa Vernici s.r.l.

L'area è delimitata dalla viabilità esistente, Via Marco Biagi e Via Erminio Macario ed è prossima ad un'area agricola, al confine est è presente una cascina.

In base al P.R.G.C. vigente, è compresa nel Piano Particolareggiato Vadò, a destinazione industriale e si indica che è già dotata delle urbanizzazioni necessarie (impianto fognario, viabilità ed illuminazione).

Per l'insediamento della Fiorentini SpA, ditta alimentare che lavora, confeziona e commercializza prodotti a base di cereali, sono previsti una Palazzina Uffici distribuita su tre livelli, un capannone industriale per la produzione, in parte ad un livello ed in parte a due livelli, un silos-magazzino automatico per la gestione automatizzata del prodotto finito. Si prevedono circa 200 addetti.

L'ingresso all'area avverrà in due punti: uno dedicato agli automezzi in ingresso e in uscita, situato a est, su via Marco Biagi, ed uno dedicato agli operatori di produzione, addetti agli uffici e visitatori a sud.

Internamente all'area verranno realizzate una viabilità, un parcheggio e un'area a verde.

La variante ha la finalità di permettere la realizzazione degli edifici produttivi, con altezze attualmente non compatibili con il P.R.G.C. vigente, pari a 13 metri, mentre per il silos, con funzioni di magazzino, sono necessari circa 30 metri.

I fronti edificati inoltre non saranno conformi a quanto indicato nelle Norme vigenti poiché si chiede l'utilizzo di "pannelli sandwich coibentati in lamiera d'acciaio" dichiarando che hanno migliori prestazioni e sono più duttili rispetto alle facciate realizzate con "pannelli di calcestruzzo su scaffalature autoportanti in acciaio".

La documentazione presentata per la fase di verifica di assoggettabilità risulta carente non approfondendo adeguatamente tutti gli aspetti in relazione ai possibili impatti conseguenti all'attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda gli aspetti acustici vi sarà un incremento del traffico veicolare, soprattutto di mezzi pesanti: pertanto occorrerà verificare il disturbo sul ricettore esistente ad est (cascina), in relazione anche alla disposizione dell' ingresso ed uscita dei mezzi pesanti posizionato ad est.

Non è stato valutato se l'incremento di traffico, soprattutto pesante, comporti criticità alla viabilità esistente e pertanto anche tale aspetto dovrà essere approfondito.

Il silos avrà un'altezza considerevole rispetto a quella degli edifici presenti nell'area e pertanto andranno valutati gli impatti sulla componente paesaggio facendo riferimento al documento redatto dalla Regione Piemonte: *"Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del Paesaggio"* (maggio, 2014);

Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale degli interventi, poiché quanto presente nei documenti esaminati non si ritiene sufficiente, si suggerisce l'applicazione del Protocollo ITACA 2011-Edifici Industriali – agg. maggio 2012, o protocollo equivalente, ed il raggiungimento di una valutazione buona.

Si ricorda che dovrà essere garantita l'invarianza idraulica degli interventi che potrà essere perseguita limitando le aree impermeabili e realizzando delle vasche di raccolta delle acque di pioggia che potranno essere riutilizzate per usi irrigui e tecnologici (wc).

Per quanto le aree verdi si raccomanda di non utilizzare specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - *Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*, elenchi recentemente aggiornati con D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 23-2975.


L'Agenzia scrivente ritiene inoltre significativi gli impatti sulla componente suolo ma negli elaborati non sono presenti indicazioni relative alle modalità di compensazione necessarie.

L'attenzione presente nei documenti strategici europei e nei documenti di pianificazione e programmazione, regionali e provinciali, in tema di "consumo di suolo" dovrebbe portare, a livello attuativo, ad un uso oculato di tale risorsa.

Poiché si comprende la necessità dell'insediamento industriale in un'area che risulta a destinazione produttiva, limitrofa ad insediamenti produttivi esistenti, al fine della compatibilità ambientale della variante, occorre siano identificati adeguati interventi di compensazione su tale componente. Occorre che tali misure siano mirate alla "rigenerazione" della risorsa poiché essa è da ritenersi non rinnovabile.

Possono essere ritenuti accettabili, oltre che interventi di rigenerazione (deimpermeabilizzazione, bonifica di aree inquinate) anche interventi di riqualificazione mirati al mantenimento/realizzazione di connessioni ecologiche: solo a seguito della loro identificazione si ritiene che la variante, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.

Le modalità di riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti dovranno essere indicate nelle Norme di Attuazione della variante ed essere recepite a livello progettuale.



CITTA' DI MONCALIERI		
N°	6452	
Arr. il	- 1 FEB. 2017	
SPUNIC N°	26/16	
Cat.	Class.	Peso

Data

2/02/17

AU. "C"

Protocollo (*) 2820 /A1606A

Classificazione 11.60.10/PRG-VAR/B60527
(*) riportato nei metadati DOQUI**TRASMESSA VIA PEC**Allo Sportello Unico per le imprese
Città di Moncalieri (TO)e p.c. Alla Città Metropolitana di Torino
Settore Urbanistica
Corso Inghilterra, 7/9
Torino**OGGETTO: Comune di TROFARELLO**

Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di Moncalieri ai sensi della LR 56/77 e s.m. i. nonché del DPR 160 del 2010.

"Realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari. Comune di Trofarello, area D3.2 del Distretto industriale Vadò.

Parere urbanistico.**Premesse**

Premesso che:

- con istanza in data 30 novembre 2016 la Soc. Fiorentino S.p.a. ha presentato istanza prot. n. 66904 di attivazione della procedura di Variante urbanistica semplificata ex art. 17 bis, per modifica normativa dell'area produttiva D3.2 sita in comune di Trofarello, tra via Macario e via Biagi;

Il Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Moncalieri ha convocato la conferenza di servizi per l'esame del progetto in data 20 dicembre 2016 ai sensi. 17 bis della LUR e dell'art. 8 del D.P.R. n.160 del 2010.

La seconda riunione della conferenza è stata convocata per il giorno 1 febbraio 2017.

Sulla scorta degli approfondimenti sino ad ora effettuati, sono stati messi a punto e trasmessi gli elaborati elencati nel seguito, relativamente ai quali è formulato il presente parere urbanistico:

Elaborati della variante semplificata:

UB0-V18: Elenco elaborati

UB1-V18: Relazione illustrativa;

UB2-V18: Allegati alla relazione Illustrativa

2.1: Estratto di Piano Regolatore Generale (Versione Originale non modificata) con indicazione degli ambiti della presente variante scala 1:5000

UB3-V18: Tavole di Piano,

3.2: Tavola di Piano Regolatore Generale,

3.2.1: Quadro sinottico delle aree di interesse paesistico ambientale delimitate nelle tavole alla scala 1:2000 del Piano, scala 1:5000 (Versione modificata dalla presente revisione)

UB3-V18: Tavole di Piano,

3.3: Tavola del Piano Regolatore Generale scala 1:2000;

3.3.10: Riquadro 10

UB4-V18: Modifiche alle Norme di Attuazione;

4.2: Prescrizioni ed indirizzi per singole Aree Normative A;B;C;D;E;FS, TOMO I

UB5-V18: Verifica di compatibilità acustica

UB6-V18: Relazione geologica

1. Situazione urbanistica comunale

Il Comune di Trofarello è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 26-7149 del 22.10.2007, con il quale risulta adeguato al PAI. Successivamente sono state approvate alcune varianti strutturali e parziali.

Con Variante n. 14, DCC n. 72 del 20.12.2013 il Comune ha conseguito l'adeguamento relativo al Rischio di Incidente Rilevante.

Con Variante n. 12, DCC n. 22 del 29.01.2014 Il Comune ha modificato il quadro dell'assetto idrogeologico.

2. Intervento proposto e contenuti della variante urbanistica

La proposta di intervento con contestuale variante urbanistica ai sensi dell'art. 17/bis legge Regione Piemonte n° 56 e s.m.i., si inserisce in un contesto già produttivo, l'ambito D 3.2 del distretto industriale Vadò, completamente urbanizzato. Tale ambito era stato oggetto di P.I.P., recepito dal PRGC "Aree D3-D4" (Monte Po 2), ormai scaduto, ma completamente attuato sotto il profilo delle cessioni di aree per servizi, della realizzazione delle strade, delle infrastrutture

Considerato che la normativa vigente per l'area produttiva D3.2 prevede un'altezza massima di 12 mt (esclusi volumi tecnici, che risultano in deroga) e data la necessità, per esigenze produttive della Soc. Fiorentini, di disporre un'altezza superiore (pari a 16 mt per i capannoni e 35 mt per il volume tecnico del magazzino), si è resa necessario provvedere alla redazione di una variante urbanistica.

3. Parere urbanistico

La proposta progettuale in oggetto è stata legittimamente inserita nell'ambito di una procedura di SUAP, di competenza Regionale, per esigenze di coordinamento tra contenuti urbanistici e progetto edilizio, tuttavia i contenuti della Variante Urbanistica risultano di rilevanza strettamente locale. Le osservazioni e proposte contenute nella presente variante saranno pertanto di carattere generale, volte soprattutto ad assicurare un corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti in progetto.

Per quanto riguarda la scheda normativa proposta si ritiene opportuno inserire al suo interno un richiamo alle prescrizioni geologiche previste nella "scheda lotto D3.2 in area

DI6 – analisi geologica”. In particolare alla necessità di provvedere alla pulizia ed alla manutenzione del limitrofo alveo del Rio Sauglio, al fine di garantire l’officiosità idraulica del corso d’acqua.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed ambientali, considerate le dimensioni dei manufatti previsti, si rendono necessari approfondimenti ed attenzioni progettuali in fase esecutiva, tenendo conto del parere regionale del Settore Territorio e Paesaggio, che sarà reso nelle fasi successive del procedimento.

Per quanto riguarda la **Valutazione Ambientale Strategica**, è stato predisposto dall’Amministrazione comunale l’elaborato di Verifica di assoggettabilità alla VAS, che propone l’esclusione dalla procedura di valutazione, ai sensi della DGR n.12-8931 del 9.6.2008. Lo studio presentato è stato quindi analizzato dall’Organo Tecnico Regionale per la VAS, il quale ha ritenuto, in applicazione della DGR 12-8931, che **non sia necessario assoggettare la variante a Valutazione ambientale strategica** (cfr. Contributo Organo Tecnico Regionale per la VAS trasmesso in allegato al presente parere). All’interno di tale nota, alla quale si rimanda integralmente, sono evidenziate osservazioni, approfondimenti ed attenzioni progettuali alle quali ci si dovrà attenere per l’approvazione della variante urbanistica e nella successiva fase di progetto esecutivo.

Per quanto riguarda la normativa **acustica**, la verifica prodotta evidenzia che l’area oggetto della previsione della Variante si trova in classe acustica VI, in quanto già a destinazione industriale. Dovranno tuttavia essere poste in atto cautele e mitigazioni nei confronti delle aree agricole prospicienti, così come indicato all’interno del Contributo Organo Tecnico Regionale per la VAS.

5. Conclusioni

In considerazione di quanto sopra evidenziato si ritiene, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, che la proposta di variante dello Strumento Urbanistico vigente relativa all’intervento in esame, redatta sulla base degli elaborati trasmessi alla Regione Piemonte con Prot. gen. n. 29765 del 6 dicembre 2016 sia assentibile a condizione che siano recepite le osservazioni contenute nel precedente paragrafo e nel contributo allegato alla presente relazione.


Ai fini dell’approvazione della variante si ricorda che gli elaborati tecnici dovranno essere pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entro i successivi 15 giorni potranno essere presentate osservazioni. La conferenza provvederà poi a valutare le osservazioni, previo assenso della Regione, esprimendosi entro i successivi 30 giorni.

Il funzionario istruttore
arch. Elisabetta MATTA

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005)

ALLEGATI:

- Contributo dell’Organo Tecnico Regionale per la Vas, prot. n. 2067 del 24/01/2017.





Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Classificazione 13.200.60.VASCOM - 071/COM/2016/A16000

ns. rif. prot. n. 67804 in data 06.12.2016

**Al Settore regionale Copianificazione
Urbanistica Area Nord-Ovest**

E, p.c.

**al Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive della Città di
Moncalieri**

sportellounico@cert.comune.moncalieri.to.it

OGGETTO: Comune di Trofarello (TO) - Sportello Unico per le Attività Produttive di Moncalieri (SUAP). Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di VERIFICA della procedura di VAS di competenza comunale inerente: Variante semplificata art. 17bis, comma 4, l.r. 56/1977 - Fiorentini Alimentari s.p.a. Realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari nel Comune di Trofarello, Area D3.2 del distretto industriale "Vadò", compresa tra la Via Erminio Macario e la Via Marco Biagi. Contributo dell'Organo tecnico regionale.

Con riferimento alla Fase di Verifica della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell'organo tecnico regionale redatto a seguito dell'istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzione regionale *Ambiente, Governo e Tutela del territorio*, secondo le disposizioni normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. 09.06.2008, n. 12-8931 e d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2977), ai fini della formulazione del parere unico regionale nell'ambito della conferenza di servizi.

Il parere unico, espressione anche del parere regionale di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 152/2006, sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente comunale ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

1. Previsioni della Variante

La presente Variante urbanistica interessa l'area D3.2 del distretto industriale DI6, localizzata nel Comune di Trofarello, in prossimità del confine con Moncalieri, e compresa tra le Vie Erminio Macario e Marco Biagi.

*Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4323771*

*C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4325870*

Essa è finalizzata a consentire la realizzazione di un insediamento industriale di proprietà della ditta Fiorentini Alimentari s.p.a., destinato alla produzione di prodotti alimentari a base di cereali e alla commercializzazione di prodotti complementari.

L'area in oggetto è stata introdotta dal PIP "Aree D3-D4", che, sebbene sia stato completamente attuato per quanto riguarda la dotazione dei servizi, le infrastrutture e gli obblighi convenzionali, non risulta compiuto sotto il profilo della capacità edificatoria. I contenuti del PIP, ad oggi formalmente scaduto, sono stati quindi recepiti dal PRGC vigente, che ne richiama le prescrizioni.

Nel dettaglio, la Variante prevede di estrapolare l'ambito D3.2 dalla vecchia delimitazione del perimetro del PIP, al fine di:

- definire una nuova area denominata "Cp1-aa", a destinazione produttiva, dotata di un'apposita scheda normativa con prescrizioni derivate dalle norme del PIP, ma adeguate alle specifiche esigenze del ciclo produttivo (revisione dei parametri relativi alle altezze massime ammissibili e alla tipologia dei fabbricati);
- eliminare l'obbligo di ricorrere ad uno strumento urbanistico esecutivo per l'attuazione dell'area.

La superficie fondiaria del lotto è pari a 53.357 m², con una capacità insediativa di 32.014 m² di superficie utile, e l'intervento comporterà la realizzazione di:

- una palazzina uffici distribuita su tre livelli;
- un capannone industriale, in parte a un livello ed in parte a due livelli;
- un magazzino completamente automatizzato di rilevanti dimensioni (38 m per 87 m in pianta e 30 m circa in altezza).

2. Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico

La Variante in oggetto è finalizzata a consentire l'attuazione di un'area produttiva già assentita dallo strumento urbanistico vigente, senza modificarne la destinazione d'uso e il carico antropico.

L'intervento proposto completa il margine orientale del distretto industriale intercomunale di Vadò, che costituisce un polo di sviluppo economico consolidato, di rilevanti dimensioni, già dotato delle necessarie infrastrutture primarie e adeguatamente connesso alla rete di distribuzione stradale di livello sovracomunale. Inoltre, come illustrato dalla documentazione pervenuta, l'articolazione morfologica del nuovo complesso produttivo, le scelte tipologico-compositive e il disegno del verde mirano a garantire uno standard qualitativo accettabile, ispirato a principi di sostenibilità. Non si ritiene, pertanto, che la Variante possa incidere in termini sostanziali sull'assetto ambientale e paesaggistico del territorio comunale.

Ciò premesso, considerate le dimensioni dei manufatti previsti (in particolare del magazzino automatizzato), nonché la loro prossimità ad un ambito agricolo che presenta ancora caratteri di integrità, si riportano alcune considerazioni da tenere presenti nell'ambito del successivo iter di elaborazione del progetto, per garantire la piena sostenibilità delle scelte intraprese.

- Matrice suolo

L'area Cp1-aa ricade su un terreno ascrivibile alla II classe di capacità d'uso del suolo, attualmente adibito alla pratica agricola. La realizzazione delle previsioni della Variante determinerà, quindi, il consumo e l'impermeabilizzazione di una quota non trascurabile di suolo libero di pregio agronomico.

Considerati gli effetti irreversibili e non mitigabili di tale trasformazione, al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo, si ritiene opportuno individuare adeguate

misure di compensazione ecologica, commisurate alle ricadute prodotte dall'attuazione del progetto.

In ottemperanza a quanto specificato dall'art. 31 delle NdA del Piano Territoriale regionale (comma 3), le opere di compensazione dovranno essere concepite quali *"modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato"*.

In termini operativi, premesso che le aree oggetto di compensazione non devono necessariamente coincidere con ambiti direttamente interessati dagli impatti prodotti dall'attuazione della Variante, potrà essere vagliata l'opportunità di realizzare interventi volti sia a ripristinare condizioni di naturalità in siti degradati (deimpermeabilizzazione di aree edificate dismesse, recupero di aree di cava o di discariche, ...), sia a migliorare la connettività ecologica alla scala locale (creazione di neoecosistemi paranaturali quali habitat umidi, aree boscate o formazioni arboreo-arbustive lineari, rinaturalizzazione di corsi d'acqua, opere di miglioramento boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, interventi di deframmentazione, ...).

Nel caso in esame, potrebbe essere ritenuto adeguato anche il miglioramento ambientale e la valorizzazione del Rio Sauglio e del relativo corridoio ripariale, in quanto unico elemento residuo di interesse naturalistico presente nel contesto dell'area di Variante, nonché unico ecosistema potenzialmente funzionale alla formazione di una rete ecologica di livello locale.

- Inquinamento acustico

Come specificato dalla verifica di compatibilità acustica prodotta (Elaborato UB 5-V18) *"... la presente Variante semplificata, non prevedendo modificazioni delle previsioni insediative, delle destinazioni ammesse e della localizzazione delle aree urbanistiche, non influisce sulle disposizioni in materia acustica già previste nel PRGC vigente e pertanto non ne modifica la compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica"*.

Si evidenzia, tuttavia, che l'incremento del livello di rumorosità connesso allo svolgimento delle nuove attività produttive e al flusso di mezzi pesanti potrebbe comportare un significativo peggioramento del clima acustico dell'edificio rurale localizzato a breve distanza dal lotto di intervento e, conseguentemente, del benessere psico-fisico dei suoi abitanti.

Pertanto, si ritiene opportuno che, nel successivo iter di elaborazione del progetto, vengano prodotti specifici approfondimenti circa il livello di inquinamento acustico riscontrabile nel suddetto edificio. Tali approfondimenti dovranno consentire di individuare, ove necessario, adeguate misure di mitigazione da attuarsi sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio.

- Paesaggio

L'area Cp1-aa ricade parzialmente all'interno della fascia dei 150 metri dalla sponda del Rio Sauglio, individuata dall'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (comma 1, lettera c) quale vincolo paesaggistico.

Le previsioni della Variante, pur interferendo con tale bene, risultano coerenti con il regime di salvaguardia del Piano Paesaggistico regionale adottato con d.g.r. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni specifiche stabilite dall'articolo 14 "Sistema idrografico" delle NdA.

Per quanto attiene al tema dell'inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti, come si evince dalla documentazione esaminata, il progetto prevede un utilizzo diffuso del verde, ipotizzando la realizzazione di fasce alberate, di zone a giardino e ad aiuola,

nonché di una piccola collina verde a sud del magazzino automatizzato, finalizzata a mascherare la vasca di raccolta delle acque antincendio.

Nel condividere tale approccio, al fine di conferire al disegno del verde un carattere di organicità e di migliorarne la connessione visiva con le aree agricole limitrofe, si suggerisce di approfondire i seguenti aspetti:

- le specie arboree e arbustive utilizzate dovranno essere autoctone, di provenienza locale, rustiche e a scarsa necessità di manutenzione;
- il numero di esemplari da piantumare e i sesti di impianto dovranno essere definiti in funzione della dimensione dell'area di intervento e dell'ordine di grandezza delle piante, così da favorire una loro corretta distribuzione;
- la scelta delle specie vegetali dovrà consentire di ottimizzare i risultati dell'intervento attuato anche sotto il profilo paesaggistico, tenendo conto della scalarità delle fioriture, della colorazione stagionale delle foglie e della possibilità di accentuare la diversificazione del paesaggio alla microscala mediante il corretto accostamento di differenti elementi vegetali;
- la collina verde dovrà contribuire ad armonizzare la discrepanza di scala tra il volume del magazzino automatizzato e il contesto. Il suo profilo, quindi, dovrà riproporre un andamento naturale, con curve convesse e concave che si uniscano senza formare zone piatte o angoli, e la transizione verso il terreno circostante dovrà risultare dolce e graduale.

3. Conclusioni

Analizzati i contenuti della Variante proposta e il Documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS trasmesso, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati nell'ambito della fase di consultazione, condotta dall'autorità competente comunale, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 25-2977 del 29.02.2016, e ferma restando la competenza della medesima autorità ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all'art.12, comma 4 del d.lgs. 152/2006.

Qualora l'autorità competente comunale escluda la Variante dalla fase di valutazione della procedura di VAS, nelle successive fasi di elaborazione della stessa, si ritiene opportuno vengano recepite le indicazioni e osservazioni riportate nella presente relazione, al fine di garantire una maggiore integrazione della componente ambientale del Piano ed aumentare la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il funzionario istruttore:
arch. Francesca Finotto
tel. 011.4325978

Alc. 184

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 544 - 35192/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI TROFARELLO – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE DI MONCALIERI – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – FIORENTINI ALIMENTARI S.P.A. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Trofarello:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.26-7149 del 22/10/2007 e successivamente modificato con la Variante strutturale (L.R. 01/2007) approvata con la D.C.C. n. 72 del 20/12/2013 (adeguamento alla Variante "Seveso" del PTC2);
- ☐ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 27 del 16/06/2008, n. 69 del 24/09/2009, n. 77 del 30/11/2009, n. 33 del 23/07/2010, n. 46 del 14/07/2011, n. 13 del 02/04/2012, n. 52 del 28/09/2012 e n. 73 del 20/12/2013 otto Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;

- ⇒ ha convocato in data 20/12/2016, avvalendosi dello Sportello Unico per le Imprese di Moncalieri, la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/1991 e s.m.i. con Nota prot. n. 67804/216/16 del 05/12/2016 (pervenuta tramite PEC in data 06/12/2016 prot. n. 142483/16), cui ha fatto seguito con posta ordinaria in data 06/12/2016 il progetto di Variante urbanistica al P.R.G.C., (ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. n. 160/2010), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(pratica n. V17B_SUAP/006/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 7.949 abitanti nel 1971, 7.796 abitanti nel 1981, 8.905 abitanti nel 1991, 10.373 abitanti nel 2001 e 10.911 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un modesto incremento demografico nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.234 ettari, di cui 735 di pianura e 499 di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 962 ettari con pendenze inferiori al 5% e 273 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25%; 115 ettari rientrano nella Classe I^a di Capacità d'Uso dei Suoli e 845 ettari rientrano nella Classe II^a. E' altresì interessato da una superficie di 26 ettari da "Aree boscate" ;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 3 di approfondimento sovracomunale del "A.M.T. – S.E.", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 3 "AMT SUD" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 18 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c, articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 20 del N.d.A. del P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo C di media rilevanza";
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 29 denominata "Del Colle di Cadibona" e dalla Strada Provinciale n. 125;

- è interessato seppur parzialmente dalla variante alla S.P. n. 122 di Santena-Villastellone con la creazione di una nuova sede stradale;
- ⇒ **assetto idrogeologico del territorio:**
 - è compreso nell'Ambito Sud 5 con i Comuni di: Chieri, Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Cambiano, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Poirino, Isolabella, Carmagnola e Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dai Rii Valle Sauglio, Tepice e Valle S. Pietro;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
- ⇒ **tutela ambientale:**
 - parte del territorio comunale è compreso nell'area di particolare pregio ambientale e paesistico di competenza Regionale denominata "*Zona della Collina di Torino*";

preso atto che il Comune di Trofarello:

- è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- non ha condiviso con la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, finalizzata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 17bis della L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, a favorire l'insediamento dell'Azienda agroalimentare Fiorentini nel Comune di Trofarello, promossa dallo Sportello Unico per le Imprese di Moncalieri, è stata convocata, con PEC prot. n. 67804/16 del 05/12/2016 (ns. prot. n. 142483 pervenuta il 06/12/2016), la prima seduta della Conferenza dei Servizi in data 20/12/2016, al termine della quale gli Enti invitati hanno convenuto la data della seconda seduta della prima Conferenza dei Servizi per il giorno 01 febbraio 2016;

preso atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana esprimerà un parere in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi della D.Lgs. 152/2006 in quanto soggetto con competenze ambientali e in merito all'interferenza con l'area di "osservazione" (come definita dalla Variante "Seveso" del PTC2) dell'Attività Albesiano Sisa Vernici Spa classificata R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante) e localizzata nell'ambito produttivo di Trofarello;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone l'eliminazione dell'obbligo di SUE sull'area D3.2, il riconoscimento dell'ambito urbanistico Cp1-aa con una specifica Scheda d'area, in cui si autorizza la realizzazione di fabbricati con una altezza massima di 16 metri e magazzini automatizzati con una altezza massima di 35 metri;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con nota prot. n. 143579/2016 del 07/12/2016;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 21/12/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Trofarello, esaminato nella Conferenza dei Servizi del 20/12/2016, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C., verranno formulate alcune osservazioni;

3. che i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato della Città Metropolitana nel corso della 2° seduta della prima conferenza dei Servizi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 29/12/2016

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.1/505/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI TROFARELLO – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE DI MONCALIERI – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – FIORENTINI ALIMENTARI S.P.A. – OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Trofarello, ai sensi del comma 4 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. 160/2010, presentato dallo Sportello Unico per le Imprese di Moncalieri e la convocazione alla Conferenza dei Servizi del 20/12/2016 trasmessa con PEC prot. n. 142483/2016 del 06/12/2016; (*pratica n. V17B_SUAP/006/2016*);

preso atto che il Comune di Trofarello:

- è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- non ha condiviso con la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, finalizzata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 17bis della L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, a favorire l'insediamento dell'Azienda agroalimentare Fiorentini nel Comune di Trofarello, promossa dallo Sportello Unico per le Imprese di Moncalieri, è stata convocata, con PEC prot. n. 67804/16 del 05/12/2016 (ns. prot. n. 142483 pervenuta il 06/12/2016), la prima seduta della Conferenza dei Servizi in data 20/12/2016, al

termine della quale gli Enti invitati hanno convenuto la data della seconda seduta della prima Conferenza dei Servizi per il giorno 01 febbraio 2016;

preso atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana esprimerà un parere in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi della D.Lgs. 152/2006 in quanto soggetto con competenze ambientali e in merito all'interferenza con l'area di "osservazione" (come definita dalla Variante "Seveso" del PTC2) dell'Attività Albesiano Sisa Vernici Spa classificata R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante) e localizzata nell'ambito produttivo di Trofarello;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone l'eliminazione dell'obbligo di SUE sull'area D3.2, il riconoscimento dell'ambito urbanistico Cp1-aa con una specifica Scheda d'area, in cui si autorizza la realizzazione di fabbricati con una altezza massima di 16 metri e magazzini automatizzati con una altezza massima di 35 metri;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con nota prot. n. 143579/2016 del 07/12/2016;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 544-35192/2016 del 29/12/2016

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di Variante semplificata inerente l'insediamento nel polo produttivo di Trofarello dell'attività FIORENTINI ALIMENTARI S.P.A., le seguenti osservazioni:
 - a) la Relazione Illustrativa (elaborato UB 1-V18) andrebbe integrata con una verifica di conformità con i Piani sovraordinati, in un intorno significativo all'area oggetto di Variante e in particolare con il PTC2; la scelta di richiamare estratti cartografici del Piano della Città Metropolitana nella Relazione Illustrativa afferente il progetto architettonico, seppur condivisibile, andrebbe riproposta anche nella Relazione urbanistica, cercando di argomentare i contenuti degli estratti cartografici anche sulla scorta di tutti gli Atti costituenti il PTC2 e disponibili nel sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
 - b) accertato che il Comune di Trofarello ha definito ma non condiviso con gli Enti sovraordinati la perimetrazione delle aree dense e di transizione, ai sensi delle prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 7 art. 16 delle N.d.A. del PTC2, si suggerisce di acquisire in un intorno significativo quanto predisposto dall'Amministrazione Comunale di Trofarello, specificando nella Relazione

Illustrativa le modalità e le scelte che hanno condotto al disegno delle aree di transizione e dense (quest'ultime se presenti nell'estratto), anche sulla scorta delle linee guida (Allegato 5 al PTC2) disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino. Inoltre, si rammenta che la perimetrazione dei centri abitati (comma 5bis art. 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.) e le aree dense e di transizione (art. 16 delle N.d.A. del PTC2) essendo definite con modalità differenti ed avendo ricadute ineguali sugli strumenti urbanistici, andrebbero trattate separatamente nella Relazione Illustrativa;

- c) ricordando che il SUAP consente di ottenere la conformità urbanistica dell'opera e il titolo abilitativo alla realizzazione dello stabilimento, riducendo i tempi ordinari, si rende doveroso un maggior coordinamento tra la documentazione urbanistica (Tavole - Scheda d'Area) e quella progettuale; in particolare si evidenziano indicazioni contrastanti sull'altezza massima del magazzino automatizzato, (35 metri nella scheda d'area, 30 metri nella Relazione Illustrativa e 27,35 nelle Tavole progettuali), con evidenti ripercussioni sugli studi presentati relativi all'impatto paesaggistico del magazzino automatizzato. L'impossibilità di raggiungere determinate altezze per lo stoccaggio dei prodotti finiti, come emerso in sede di Conferenza, consiglierebbe di ricondurre ad una altezza più realistica quella massima consentita indicata nella Scheda d'Area, garantendo una migliore coerenza tra tutti i documenti presentati;
- d) come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, l'avvio della procedura dello SUAP con annessa Variante urbanistica comporta la dichiarazione comunale che *".....lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti...."*, condizione *sine qua non* per avviare le procedure previste dallo sportello unico attività produttive;
- e) a titolo di apporto collaborativo e per migliorare la sicurezza stradale di accesso allo stabilimento, si suggerisce se condiviso con l'Amministrazione comunale, di:
- arretrare il cancello di accesso dei mezzi pesanti per consentire la sosta di un bilico o di un autotreno (in ragione della lunghezza dei mezzi impiegati) affinché l'autotrasportatore, durante la chiusura dell'impianto, possa parcheggiare senza creare intralcio ai mezzi in transito;
 - rivedere la collocazione dell'ingresso e uscita dei mezzi pesanti, considerato che l'angolo acuto tra la viabilità comunale e la viabilità interna al lotto, rende particolarmente difficoltoso l'ingresso con svolta a destra e l'uscita con svolta a sinistra; nell'impossibilità di scelte alternative si dovrebbe rettificare la viabilità interna per allontanare l'accesso dalla curva della strada comunale, disegnando un

tracciato più a ridosso del magazzino spedizioni e attestandosi sulla viabilità comunale possibilmente con un angolo retto;


- vietare la svolta a sinistra in entrata e in uscita nel tratto di via Marco Biagi, prospiciente l'ingresso della auto, posizionando, se condiviso con gli uffici comunali, un dissuasore nella mezzeria della carreggiata di idonea lunghezza;
- definire con maggiore precisione le aree di manovra dei mezzi pesanti all'interno del lotto e in particolare il tracciato successivo allo scarico delle materie prime;

f) il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana presenta con nota prot. n. 0150811/2016/lb8 del 27/12/2016 il proprio parere, allegato alla presente Atto, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi della D.Lgs. 152/2006 in quanto soggetto con competenze ambientali e in merito all'interferenza dello stabilimento in oggetto con l'area di "osservazione" (come definita dalla Variante "Seveso" del PTC2) afferente l'Attività Albesiano Sisa Vernici Spa classificata R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante) e localizzata nell'ambito produttivo di Trofarello. A riguardo si rammenta che essendo l'autorità competente e l'autorità procedente coincidenti con l'Amministrazione comunale, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 25/02/2016, sarà onere dell'Organo Tecnico Comunale dichiarare l'assoggettabilità o non assoggettabilità a V.A.S. della Variante semplificata in questione;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di prendere atto** che il delegato della Città Metropolitana di Torino rappresenterà i contenuti della presente determinazione nella Conferenza dei Servizi della Variante in oggetto;

Torino, 18/01/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione
Territoriale Generale e Copianificazione
Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale



Protocollo n. 0150811/2016/LB8-Tit.: 10.4.2
Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Torino, 27 Dicembre 2016

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale
e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Procedimento di SUAP per variante urbanistica semplificata ex. art. 17 bis LR 56/77 e smi, per la realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari.
Comune di Trofarello
Procedimento di verifica di assoggettabilità
Parere sulla relazione di verifica assoggettabilità alla VAS e sulla Relazione tecnica di valutazione del Rischio di Incidente Rilevante

Descrizione dell'intervento

L'intervento oggetto della presente variante, prevede la realizzazione di capannoni con destinazione produttiva, stoccaggio e spedizione, in cui le attività principali consistono nella produzione di prodotti agro-alimentari. L'area in cui si prevede di realizzare l'impianto è la D3.2 del distretto industriale DI6 (parte del Piano per gli Insediamenti Produttivi - P.I.P. - approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40 del 24.06.2003).

L'immobile produttivo è formato da una Palazzina Uffici distribuita su tre livelli, da un capannone industriale per la produzione, in parte ad un livello ed in parte a due livelli, da un silos-magazzino automatico per la gestione automatizzata del prodotto finito e da un capannone industriale per le spedizioni.

Nella variante semplificata si chiede di alzare i capannoni di produzione e di spedizione da 12 a 13 metri e di alzare, per ragini collegate al processo produttivo, il silos tecnologico da 12 ammissibili a 30 metri.

La superficie dell'area è di circa 53.357 mq, risulta in II classe di capacità di uso del suolo IPLA e in classe II di pericolosità idrogeologica. Si prevedono circa 200 addetti.

L'ingresso all'area sarà in due punti, uno dedicato agli automezzi in ingresso e uscita alla spedizione situato a est su via Marco Biagi, e uno dedicato agli operatori di produzione, addetti agli uffici e visitatori a sud subito dopo la rotatoria.

AREA sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6742 - 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Localizzazione SUAP



Parere

In relazione al PIP in oggetto, considerato che:

- la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto esclusivamente consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n 25-2977 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*

si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, **la variante risulta in linea con gli obiettivi strategici dell'art 24 comma 6 delle NdA del PTC2** che recita *"....Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive...."*; e pertanto non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.

Tuttavia, considerato che la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche ambientali riscontrate, a seguito della risultanze della prima conferenza dei servizi del 20/12/2016, e al fine di perseguire un buon livello di sostenibilità territoriale ed ambientale delle scelte urbanistiche e delle azioni previste, si richiede che gli elaborati di progetto approfondiscano i seguenti aspetti strategici ambientali.

AREA sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

TRAFFICO

Si chiede una stima dettagliata dei flussi dei mezzi pesanti in entrata ed in uscita dall'area che tenga conto degli impatti cumulativi derivanti dal traffico dei mezzi delle altre attività del PIP, e inoltre una cartografia in scala adeguata che rappresenti l'accesso dei mezzi anche in riferimento ai possibili ricettori al contorno (cascinale ad est), al fine di definire la soluzione meno impattante dal punto di vista acustico ed atmosferico.

IMPATTO ACUSTICO

Considerato che la nuova attività proposta prevede l'impiego di mezzi pesanti attualmente non quantificato e maggiore rispetto all'attuale, si ritiene opportuno predisporre una valutazione di impatto acustico previsionale che, sulla base dei nuovi scenari emissivi previsti valuti se sussistano situazioni di disturbo a carico dei ricettori limitrofi ed eventualmente definisca gli accorgimenti tecnici per limitare i livelli di immissione ai ricettori.

SOSTENIBILITÀ INTERVENTI

Il progetto dovrà prioritariamente comprendere interventi infrastrutturali innovativi al fine di creare un contesto ambientale favorevole all'insediamento dell'impresa, quali ad esempio:

- sistemi di gestione delle **risorse idriche** al fine di razionalizzarne l'uso (ad esempio rete acquedottistica potabile separata da quella industriale; reti di innaffiamento e/o antincendio collegati a serbatoi interni ai lotti che raccolgono acqua piovana o acqua distribuita dalla rete duale,...);
- sistema di **gestione delle acque reflue** (ad esempio impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e rete fognaria);
- sistemi di **pubblica illuminazione** a basso consumo energetico e tali da conseguire un contenimento dell'inquinamento luminoso;
- rete ed impianti di **distribuzione e/o produzione dell'energia** elettrica, di gas ed altre forme di energia finalizzati al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (ad esempio impianti di cogenerazione, pannelli fotovoltaici), coerentemente con quanto previsto dal piano energetico regionale;
- impianti d'area per una corretta ed efficiente **gestione dei rifiuti** (raccolta, recupero e riutilizzo) quali ad esempio piattaforme, impianti di selezione, compattazione e trattamento;
- dotazione di spazi per garantire un miglior **equilibrio idrogeologico** e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli;

AREA sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- opere per la **mitigazione dell'impatto** sul contesto paesaggistico rurale, dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento elettromagnetico (ad esempio qualificazione architettonica degli spazi aperti, viali alberati lungo le strade interne all'area, zone a verde piantumato con essenze vegetali autoctone all'interno del lotto,...);
- rete di **rilevazione dei dati ambientali** più significativi (ad esempio piezometri per il monitoraggio dell'acqua di falda, centraline per il monitoraggio degli inquinanti in atmosfera,...).

Le suddette soluzioni sostenibili dovranno essere prescritte nelle norme della variante al fine di essere recepite a livello progettuale.

MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI

Gli interventi previsti determinano in parte un consumo di suolo agricolo pregiato, classe II di capacità d'uso del suolo IPLA, si richiede pertanto di valutare tutte le possibili misure di mitigazione del consumo di suolo, ad esempio prevedendo per la pavimentazione dei parcheggi l'utilizzo di pavimentazione permeabile inerbita (es. pannelli alveolari in materiale plastico o di autobloccanti forati), anche al fine di migliorare l'inserimento ambientale delle opere nel contesto. Relativamente alla scelta delle specie vegetali da utilizzarsi, si propone lungo i confini dell'area delle siepi multispecifiche, con specie autoctone: tale intervento oltre al valore paesaggistico, può rappresentare un'ulteriore barriera ai rumori e alle polveri, ma soprattutto offrire una zona di sosta, rifugio e alimentazione per la fauna locale, in particolare per l'avifauna.

Si ritiene che anche in considerazione della presenza nel PTC2 di una specifica norma sulle mitigazioni e sulle compensazioni (art. 13 NdA - direttiva), sia necessario valutare delle opere di compensazione in relazione agli impatti individuati non mitigabili; in tal senso dovrà essere proposto un progetto di compensazione ambientale a favore del Comune di Trofarello.

Le compensazioni dovranno ricadere prioritariamente all'interno di aree di pregio ambientale ed essere finalizzate (rif. art. 47 NdA del PTC2) al ripristino/miglioramento della connettività dei corridoi ecologici (es. rio Sauglio e/o interventi previsti in "Corona Verde"), con particolare riferimento alle fasce perifluviali ed alla vegetazione riparia, alla riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali (vedi: area a sud dell'intervento), compatibilmente con le esigenze di difesa idraulica.

Si sottolinea inoltre che ai sensi art. 42 "Piste ciclabili" delle NdA del PTC2 il comune di Trofarello risulta tra i comuni che concorrono alla realizzazione dell'obiettivo "strategico", finalizzato alla creazione di un sistema "integrativo ed integrato" alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto "ordinario" per tragitti brevi, individuato con DGR n. 66-3859 del 18/9/2006 Piano stralcio per la mobilità Regionale. Si suggerisce pertanto di valutare la fattibilità nel territorio comunale di tale tracciato individuato nella Tav. n. 3.1 del PTC2 delle "Dorsali provinciali"

AREA sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6742 - 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza.

Si suggerisce per approfondire tali aspetti sulle compensazioni di contattare il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale di questo Ente in modo da programmare degli interventi in linea con la Tavola 3.1 "*Sistema del verde e delle aree libere*" del PTC2.

PARERE SULLA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE


L'intervento in oggetto si colloca nell'area industriale "Vadò" nella quale è presente la ALBESIANO SISA Vernici S.r.l., stabilimento classificato di "soglia inferiore" ai sensi del D.Lgs n.105/2015 (*c.d. normativa Seveso*); in particolare esso è situato all'interno dell'Area di Osservazione di detto stabilimento, descritta nella Variante n.14 al P.R.G. del Comune di Trofarello contenente l'elaborato tecnico RIR.

Il proponente ha pertanto redatto una Relazione tecnica di valutazione del Rischio di Incidente Rilevante, finalizzata a verificare la compatibilità dell'intervento previsto con la presenza dello stabilimento ALBESIANO e con i vincoli del Piano Regolatore relativi al rischio industriale.

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella suddetta relazione tecnica ed in particolare che l'intervento in oggetto "non varia le destinazioni d'uso e non determina un aumento del carico antropico" ed inoltre che "non sussistono interferenze con il Piano di Emergenza Esterno della ALBESIANO Vernici"; si prende atto inoltre che presso lo stabilimento FIORENTINI non saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie di cui all'art.19 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con D.C.R. n.23-42501 del 12/10/2010.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -





COMUNE DI TROFARELLO
PROVINCIA DI TORINO

P.zza I Maggio n.11 – 10028 Trofarello

Prot. N. 959 del 1.02.2017

Insediamiento stabilimento industriale Fiorentini S.p.A. nel comparto D3.2 del Distretto Industriale DI6 localizzato in adiacenza al Rio Sauglio ed antistante l'area pubblica Sp1: realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari. Procedimento di Variante urbanistica semplificata SUAP ex art. 17bis L.R. 56/77 – Procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. . – Proposta di esclusione

Con riferimento all'insediamento di cui in oggetto:

- visti gli elaborati prodotti nella prima riunione di Conferenza dei servizi presso SUAP Moncalieri del 20.12.2016;
- vista l'espressione della Commissione Edilizia Comunale, parere preventivo favorevole;
- visto e condiviso quanto già espresso dagli organi competenti in materia ambientale nella seduta di cui sopra sia in materia di impatti che relativamente al progetto proposto ;
- visto il parere del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed in cui viene espresso parere di non sottoporre a VAS il progetto di cui trattasi dato l'oggetto della variante che riguarda un distretto già con destinazione prevalentemente industriale consolidata e già connotata da un'architettura industriale nonché le integrazioni richieste che si condividono pienamente;
- visto quanto espresso nella medesima seduta dall'Arpa, dalla Città Metropolitana e dall'ASLTO5;
- considerato l'impegno della Fiorentini S.p.A. espresso di sviluppare la progettualità secondo quanto indicato dagli enti nonché a valutare congiuntamente con l'ente comunale misure compensative da porre in essere;

Per tutto quanto sopra,


Si ritiene di non sottoporre la variante alla procedura di valutazione ambientale strategica, fermo restando il recepimento di quanto già espresso dagli enti relativamente al progetto esposto.

L'organo tecnico comunale per la VAS

Arch. Francesca Dibitonto *Francesca Dibitonto*

Visto del Responsabile procedimento urbanistico edilizio:

Arch. Claudia Azzini *Claudia Azzini*





COMUNE DI TROFARELLO

P.I. e C.F. 01733310013

PROVINCIA DI TORINO

P.zza I° Maggio n° 11 - 10028

✉ ediliziap@comune.trofarello.to.it

Fax generale 011/6498.222 – ufficio 011-6482.129

Prot. n° 942 del 31.01.2017

**Allo Sportello Unico Attività Produttive
SUAP Moncalieri
Via Santa Croce 12/A 10024 Moncalieri
c.a. Dott. FRANCO Riccardo**


c.a. FIORENTINI S.p.A.

Oggetto: Insediamento stabilimento Fiorentini S.p.A. nel comparto D3.2 del Distretto Industriale DI6 localizzato in adiacenza al Rio Sauglio ed antistante l'area pubblica Sp1: realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari. Procedimento di Variante urbanistica semplificata SUAP ex art-17bis L.R. 56/77 – Attestazione relativa alla disponibilità di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi (art. 17bis comma 4 e D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 art. 8, comma 1).

In relazione a quanto in oggetto:

- considerato quanto previsto dall' art. 17bis comma 4 e dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 art. 8, comma 1 che in particolare prevede che "Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti...";
- visto la proposta progettuale della Fiorentini S.p.A. è le necessità sia di tipo quantitativo (necessità di notevole superficie per realizzare lo stabilimento) sia di tipo qualitativo (in particolare alta accessibilità dell'area con accesso diretto alla rete autostradale e rispetto al nodo d'interscambio ferro-gomma in cui insediarsi e visibilità localizzativa);
- considerato che necessita ai sensi di legge attestare lo stato di disponibilità delle aree per insediamenti produttivi sul territorio comunale;

Per quanto sopra,




si ATTESTA CHE


sul territorio comunale non sussistono altre aree idonee ad ospitare la localizzazione dello stabilimento di cui trattasi sia per caratteristiche dimensionali che relativamente ai requisiti qualitativi richiesti (in particolare con riferimento all'accessibilità e all'alta dotazione infrastrutturale necessaria)

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento od integrazione, cortesemente si saluta.

IL SINDACO
Del COMUNE di TROFARELLO
(Sig. Gianfranco VISCA)

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
(arch. Claudia Azzini)





COMUNE DI TROFARELLO
PROVINCIA DI TORINO

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata

**COMUNICAZIONE DI GIUNTA
DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
N. 01/2017**

Prot. 776

Trofarello, 26.01.2017


Alla GIUNTA

SEDE

OGGETTO: Insediamento stabilimento industriale Fiorentini S.p.A. nel comparto D3.2 del Distretto Industriale DI6 localizzato in adiacenza al Rio Sauglio ed antistante l'area pubblica Sp1: realizzazione di nuovi fabbricati industriali afferenti ad attività di produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari. Procedimento di Variante urbanistica semplificata SUAP ex art. 17-bis LR 56/77 – Richiesta impegno Giunta a sottoporre al Consiglio Comunale la Variante SUAP per l'attuazione dell'intervento proposto.

Premesso che:

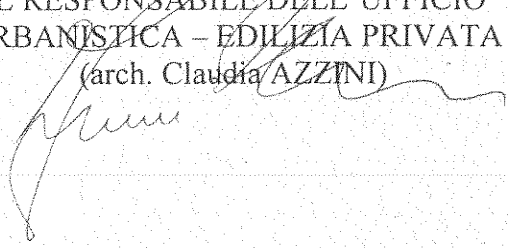
- in Comune di Trofarello ambito PIP DI6 (completamente attuate le opere di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore Montepò – Docup 2006; PIP approvato nel 2003) è prevista la localizzazione dell'Azienda Birko -FIORENTINI Spa italiana - Progetto per la nuova costruzione di uno stabilimento per la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti a base di cereali.
- Nella fase progettuale ed in relazione alle esigenze aziendali si è verificata la necessità di realizzare un magazzino per impacchettamento farine di tipo automatizzato di dimensioni pari a circa 30x87 ed altezza pari a circa 30 mt (la realizzazione del magazzino con queste dimensioni è condizione necessaria per l'effettiva l'operatività del nuovo stabilimento);
- Il PIP prevede un'altezza massima pari a 12 mt pertanto necessita procedere ad un adeguamento normativo che renda conforme l'intervento alle norme in vigore;



- E' stato concordato con gli enti sovralocali (Regione Piemonte Urbanistica e Città Metropolitana), il SUAP Moncalieri ed il soggetto privato proponente il progetto di procedere con una Variante urbanistica semplificata di sportello unico quale strumento più idoneo nel caso di cui trattasi;
- È stata espletata la prima riunione tecnica in data 20.12.2016 presso SUAP Moncalieri in cui gli enti hanno già ipotizzato l'esclusione della procedura alla verifica di VAS con prescrizioni;
- È prevista in data di Mercoledì 1 febbraio 2017 il secondo tavolo tecnico congiuntamente agli enti preposti;

In relazione a quanto sopra si richiede conferma scritta di impegno della Giunta Comunale a sottoporre la Variante di cui trattasi al Consiglio Comunale di Trofarello quale organo competente in materia di approvazione varianti urbanistiche secondo quanto previsto e le modalità di cui alla Legge Regionale Urbanistica 56-77 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
(arch. Claudia AZZINI)



Visto
Si consiglia
IL SINDACO
